

23 novembre 2016

## SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Principali adempimenti mese di dicembre 2016](#)

Pag. 1



- ♦ [SMS dell'Agenzia delle Entrate ai contribuenti](#)
- ♦ [Versamento saldo Imu 2016](#)
- ♦ [Versamento saldo Tasi 2016](#)
- ♦ [Calcolo acconto Iva](#)
- ♦ [Trattamento fiscale omaggi natalizi](#)

Pag. 2  
Pag. 3  
Pag. 5  
Pag. 7  
Pag. 8



### In evidenza

#### ASSEGNO NULLO SENZA DATA

- La Corte di Cassazione ha stabilito che l'assegno bancario senza data di emissione è nullo e vale solo come promessa di pagamento. È necessario, infatti, che la data sia presente al momento in cui il titolo è emesso e non può essere integrata, in seguito, dal prenditore o da altri.



### Principali adempimenti mese di dicembre 2016

<b>Mercoledì 14 dicembre</b>	<b>Mod. 770/2016</b>	<b>Ravvedimento operoso</b> - I contribuenti che non hanno presentato il mod. 770/2016 Semplificato ovvero Ordinario entro il 15.09.2016, possono sanare l'omissione entro oggi, versando la sanzione ridotta.
<b>Venerdì 16 dicembre</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Unico 2016</b> - Termine di versamento delle imposte derivanti da Unico 2016 da parte degli eredi delle persone decedute dal 17.02.2016.
	<b>Imu</b>	<b>Saldo</b> - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2016.
	<b>Tasi</b>	<b>Saldo</b> - Termine di versamento della 2 <sup>a</sup> o unica rata dell'imposta dovuta per il 2016.
<b>Martedì 27 dicembre</b>	<b>Rivalutazione del Tfr</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
	<b>IVA</b>	<b>Acconto</b> - Termine di versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2016.
<b>Giovedì 29 dicembre</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Unico 2016</b> - I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il 30.09.2016 possono regolarizzare entro oggi l'omissione ricorrendo al ravvedimento operoso con applicazione della sanzione ridotta.
<b>Venerdì 30 dicembre</b>	<b>Libro inventari</b>	<b>Sottoscrizione</b> - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso Unico 2016 in via telematica entro il 30.09.2016.
	<b>Registri contabili</b>	<b>Stampa</b> - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso Unico 2016 in via telematica entro il 30.09.2016.
<b>Sabato 31 dicembre</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Unico 2016</b> - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dall'1.03.2016 al 30.06.2016.
	<b>Corrispettivi giornalieri</b>	<b>Patent box</b> - Termine di esercizio dell'opzione, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta 2016, utilizzando l'apposito modello (Circ. Ag. Entrate 7.04.2016, n. 11/E).
	<b>Fatture emesse/ricevute</b>	<b>Trasmissione telematica</b> - Termine entro il quale i commercianti al minuto possono effettuare l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, a partire dal 1.01.2017, dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (Prov. Ag. Entrate 28.10.2016 n. 182017).
	<b>Fatture elettroniche</b>	<b>Trasmissione telematica</b> - Termine entro il quale esercitare l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni riferite alle operazioni effettuate dal 1.01.2017 (Prov. Ag. Entrate 28.10.2016, n. 182070).

#### Nota

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



## **SMS dell'Agenzia delle Entrate ai contribuenti**

L'Agenzia delle Entrate ha creato nuovi servizi e canali attraverso i quali comunicare con i contribuenti, al fine di evitare che, per una semplice distrazione o dimenticanza, possano trovarsi in futuro con un conto più oneroso e una cartella di pagamento da saldare.

### NOVITÀ

- Per favorire la compliance, l'Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio mediante il quale comunicherà con i contribuenti tramite sms preventivi.
- Saranno, infatti, inviati messaggi personalizzati agli utenti che hanno commesso errori in buona fede oppure per segnalare scadenze e rimborsi.

#### Beneficiari

- Il servizio è riservato agli utenti che, in possesso delle credenziali per accedere al "cassetto fiscale", hanno inserito il proprio numero di cellulare nell'area riservata di Fisconline.
- Quindi, per attivarlo è sufficiente procedere a tale inserimento.

#### Mittente

I messaggi del Fisco arriveranno con il nome del mittente in chiaro "Ag. Entrate", così da evitare eventuali possibilità di truffe.

#### Rimborsi

Il servizio si propone di comunicare al contribuente che è in pagamento un rimborso tramite Poste Italiane.

*L'Agenzia delle Entrate sta erogando il suo rimborso. Le abbiamo inviato via posta la comunicazione che le servirà per riscuoterlo presso un ufficio postale.*

L'Agenzia informa il contribuente che è stato accreditato un rimborso fiscale tramite accredito sul conto corrente comunicato.

*L'Agenzia delle Entrate sta erogando il suo rimborso sul conto corrente comunicato. Verifichi a breve l'effettivo accredito.*

#### Deleghe F24

L'Agenzia informa il contribuente che l'invio del modello F24, effettuato direttamente tramite Entratel/Fisconline, è andato a buon fine.

*Confermiamo il pagamento F24 da lei inviato tramite i nostri servizi telematici, per il xx/xx/xxxx, saldo xxx.xxx.xxx,xx euro.*

Il servizio informa che il modello F24 inviato dal contribuente tramite l'intermediario ha raggiunto l'Agenzia delle Entrate.

*Confermiamo il pagamento F24 inviato tramite i nostri servizi telematici dall'intermediario da lei incaricato, per il xx/xx/xxxx, saldo xxx.xxx.xxx,xx euro, prot. 12345 67890 1234567/000001.*

#### Contratti di locazione

Il servizio ricorda ai contribuenti che deve essere pagata l'imposta di registro relativa all'annualità successiva di un contratto di locazione pluriennale.

*L'imposta di registro annuale sul suo contratto di locazione scade a novembre. Le ricordiamo che ha 30 giorni dall'inizio della nuova annualità per il pagamento.*

#### Tassazione separata

Il servizio mira ad avvisare i contribuenti che non sono stati raggiunti dalla comunicazione prevista, a seguito della liquidazione dell'Irpef soggetta a tassazione separata.

*Agenzia delle Entrate: la comunicazione tassazione separata IRPEF 2012 che le abbiamo inviato non è stata recapitata. Per info 848800444 o 069668907 da mobile.*

### CONTENUTO DEI MESSAGGI



## Versamento saldo Imu 2016

Sono soggetti passivi dell'Imu i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali allo svolgimento dell'attività ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. La L. n. 147/2013 ha modificato la disciplina Imu relativa all'abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di 3, una per ciascuna categoria) che, dal 2014, sono esenti dal versamento dell'imposta. L'Imu, infatti, è dovuta solo nel caso in cui l'abitazione principale rientri nelle categorie A/1, A/8, A/9 (cd. "case di lusso"), per le quali trova applicazione la detrazione di € 200,00 (eventualmente elevabile dal Comune). La legge di Stabilità 2016 ha previsto l'applicazione dell'Imu nella misura del 75% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato e l'esenzione per le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie concesse a universitari. Si ricorda che è stata prevista l'esenzione da Imu per i fabbricati rurali strumentali. Si riassume la disciplina Imu, in vista del versamento del saldo.

<b>Determinazione dell'Imu</b>	=	<b>Base imponibile x aliquota</b> (tenendo conto dell'eventuale detrazione)	x	<b>Mesi di possesso</b> (per almeno 15 giorni)	x	<b>Percentuale di possesso</b>
--------------------------------	---	--	---	---	---	--------------------------------

<b>VERSAMENTO</b>	<b>Termini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in 2 rate di pari importo, scadenti:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>il 16.06;</li> <li>il 16.12.</li> </ul> </li> </ul> <p>Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere <b>entro il 16.06</b>.</p>				
	<b>Modalità</b>	<table border="1"> <tr> <td style="padding: 2px;">Persone fisiche</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante <b>modello F24</b> [cartaceo o telematico].</li> <li>Tramite apposito bollettino postale.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Soggetti titolari di partita Iva</td> <td>Esclusivamente mediante <b>modello F24</b> con modalità telematiche.</td> </tr> </table>	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante <b>modello F24</b> [cartaceo o telematico].</li> <li>Tramite apposito bollettino postale.</li> </ul>	Soggetti titolari di partita Iva	Esclusivamente mediante <b>modello F24</b> con modalità telematiche.
	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante <b>modello F24</b> [cartaceo o telematico].</li> <li>Tramite apposito bollettino postale.</li> </ul>				
	Soggetti titolari di partita Iva	Esclusivamente mediante <b>modello F24</b> con modalità telematiche.				
<b>Compensazione</b>	È possibile liquidare l'Imu in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.					
<b>Importo minimo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.</li> <li>In caso di inottemperanza, <b>l'importo minimo è pari a € 12,00</b>, con riferimento all'imposta complessivamente dovuta.</li> </ul>					

<b>EFFICACIA DELIBERE IMU</b>	<p>Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La pubblicazione nel sito deve avvenire <b>entro il 28.10</b>.</li> <li>In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</li> </ul>
-------------------------------	---

### BASE IMPONIBILE

<b>AREE FABBRICABILI</b>	<p><b>Valore commerciale al 1.01</b> (valore di mercato, tenuto conto di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per lavori, prezzi medi di mercato).</p> <p>In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.</p>
--------------------------	--



## Versamento saldo Imu 2016 (segue)

### FABBRICATI

Per i fabbricati iscritti in Catasto con rendita definitiva<sup>1</sup>, la base imponibile è determinata **rivalutando del 5%** la rendita risultante in Catasto alla data dell'1.01 e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente.

Categoria castale	Coefficiente
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.	<b>160</b>
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.	<b>140</b>
Fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5.	<b>80</b>
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5.	<b>65</b>
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1.	<b>55</b>

**Nota<sup>1</sup>**

Per i fabbricati non iscritti in Catasto o da riaccatastare l'interessato propone una rendita temporanea (procedura "Doc.fa") da utilizzare fino al momento di attribuzione di quella definitiva.

### IMMOBILI IN COMODATO AI FIGLI

- La base imponibile Imu è **ridotta del 50%** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado** (figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
  - il **contratto sia registrato**;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia (oltre a quello oggetto del comodato);
  - il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

### TERRENI AGRICOLI

Reddito dominicale risultante in Catasto (al 1.01), rivalutato del 25%, moltiplicato per il relativo coefficiente **135**.

- Dall'anno 2016 l'esenzione dall'Imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate si applica sulla base dei criteri individuati dalla C.M. Finanze 14.06.1993, n. 9.
- Sono, altresì, esenti dall'Imu i terreni agricoli:
  - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 28.12.2001, n. 448;
  - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

### FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE "D"<sup>2</sup>

- Qualora i fabbricati di categoria D siano provvisti di rendita, la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita (rivalutata) per il coefficiente **65** (80, se trattasi di fabbricati di categoria catastale D/5).
- Qualora l'immobile sia di proprietà di un privato e non sia stata attribuita la rendita catastale si dovrà ricorrere ad un tecnico, al fine di ottenere la rendita "proposta" (procedura "Doc.fa").

Il valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, è dato dall'ammontare dei costi, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili (libro giornale, libro dei cespiti) alla data del 1.01 dell'anno di tassazione (ovvero se successiva, alla data di acquisizione), applicando, per ciascun anno di formazione di detti costi, i coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale (per il 2016 D.M. 29.02.2016).

**Nota<sup>2</sup>**

**Dal 1.01.2016** la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, **tenendo conto del suolo e delle costruzioni**, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. **Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo**. Pertanto, ne consegue che **non risultano più assoggettati a Imu** gli impianti e i macchinari "imbullonati".

### RIDUZIONI

- La base imponibile è ridotta del **50%** per i fabbricati:
  - di interesse storico e artistico;
  - dichiarati inagibili o inabitabili.
- L'Imu è applicata nella misura del **75%** agli immobili concessi in locazione a canone concordato.



## **Versamento saldo Tasi 2016**

*Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili. Sono esclusi i terreni e l'abitazione principale, ad esclusione di quella di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9). La base imponibile è quella prevista ai fini Imu.*

### **PRESUPPOSTO**

- Possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detenzione (conduttori e comodatari), a qualsiasi titolo, di **fabbricati**, ad esclusione dell'abitazione principale non di lusso, e di **aree edificabili**, come definiti ai fini Imu.
- **Sono esclusi**, in ogni caso, i **terreni agricoli**<sup>1</sup>. **Sono imponibili**, invece, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.C., non detenute o occupate in via esclusiva, i fabbricati rurali.

### **TERMINI DI PAGAMENTO**

<b>1<sup>a</sup> rata (acconto)</b>	16.06.2016
-------------------------------------	------------

<b>2<sup>a</sup> rata (saldo)</b>	16.12.2016
-----------------------------------	------------

oppure

<b>Unica soluzione</b>	16.06.2016
------------------------	------------

### **Nota<sup>1</sup>**

I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esclusi dall'imposizione ai fini Tasi, poichè non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole. Si applica, invece, la Tasi ai terreni condotti ma non posseduti da coltivatori diretti o da IAP, in quanto non assimilati ad aree non fabbricabili.

### **IMMOBILE OCCUPATO DA SOGGETTO NON PROPRIETARIO**

#### **Occupante**

Dal 10% al 30%

- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
- L'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando la relativa aliquota.

Nel caso di mancata determinazione della percentuale dovuta dall'occupante, è pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

#### **Proprietario**

Dal 90% al 70%

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### **Abitazione principale**

- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015.**
- Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10.09.2014, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del **possessore è pari al 90%** dell'ammontare complessivo del tributo.



## Versamento saldo Tasi 2016 (segue)

**Determinazione della Tasi<sup>1</sup>**

=

**Base imponibile x aliquota**  
(tenendo conto dell'eventuale detrazione)

x

**Mesi di possesso**  
(per almeno 15 giorni)

x

**Percentuale di possesso**

**Nota<sup>1</sup>**

Nel caso di locazione o comodato si deve procedere anche alla suddivisione tra proprietario e occupante.

### BASE IMPONIBILE

#### Fabbricati iscritti in Catasto

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imu, di cui all'art. 13 D.L. n. 201/2011: è calcolata applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, gli specifici moltiplicatori.

Moltiplicatori	
Categoria	Moltiplicatore
A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7	160
A/10	80
B	140
C/1	55
C/3, C/4, C/5	140
D (esclusi D/5)	65
D/5	80

#### Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili si tiene conto del valore commerciale dell'area al 1.01 dell'anno di imposizione.

#### Riduzioni

- La base imponibile è ridotta della misura del **50%** per:
  - i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D. Lgs. 22.11.2004, n. 42;
  - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  - gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
    - il contratto sia registrato;
    - il comodante possieda un solo immobile in Italia (oltre a quello oggetto del comodato);
    - il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- L'Imu si applica nella misura del **75%** agli immobili concessi in locazione a canone concordato.

#### Fabbricati del gruppo catastale "D"

- Se provvisti di rendita, la base imponibile è calcolata moltiplicando la rendita per il coefficiente **65** (80 per la categoria D/5).
- Qualora all'immobile non sia attribuita la rendita catastale:
  - si dovrà ricorrere a un tecnico, al fine di ottenere la rendita "proposta" nel caso sia di proprietà di un privato;
  - nel caso sia di proprietà di un'impresa, il valore è dato dall'ammontare dei costi che risultano dalle scritture contabili al 1.01 dell'anno di tassazione applicando i coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale.
- **Dal 1.01.2016** la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, **tenendo conto del suolo e delle costruzioni**, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
- **Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.** Pertanto, ne consegue che **non risultano più assoggettati a Imu** gli impianti e i macchinari **"imbullonati"**.

**Calcolo acconto Iva**

Si propone una tavola per il calcolo dell'acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i **codici tributo**:

- **6013** per i contribuenti mensili;
- **6035** per i contribuenti trimestrali.

Si sottolinea che, nel caso di utilizzo del metodo previsionale, si deve stimare l'importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto (30% dell'importo non versato).

ANNO	2016		Ditta	Alfa S.r.l.	
Metodo di calcolo	Acconto Iva				
	Contribuenti mensili			Contribuenti trimestrali	
Metodo storico	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno precedente	€	+	Versamento Iva a saldo o per il 4° trimestre dell'anno precedente	€ 3.000,00 +
	Acconto Iva versato lo scorso anno	€	=	Acconto Iva versato lo scorso anno	€ 4.500,00 =
	<b>Totale</b>	€	x	<b>Totale</b>	€ 7.500,00 x
	Percentuale di acconto		=	Percentuale di acconto	88% =
	<b>Acconto dovuto</b>	€		<b>Acconto dovuto</b>	€ 6.600,00
Metodo previsionale	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il mese di dicembre dell'anno scorso	€	x	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il saldo o il 4° trimestre dell'anno in corso	€ x
	Percentuale di acconto		=	Percentuale di acconto	88% =
	<b>Acconto dovuto</b>	€		<b>Acconto dovuto</b>	€
Metodo alternativo	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€	x	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€ x
	Percentuale di acconto		=	Percentuale di acconto	100% =
	<b>Acconto dovuto</b>	€		<b>Acconto dovuto</b>	€
Operazioni effettuate	Contribuenti mensili con contabilità presso terzi				
	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno in corso (su movimenti di novembre)	€	x		
	Percentuale di acconto		=		66% =
	<b>Acconto dovuto</b>	€			
Importo minimo	L'acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.				
Scomputo dell'acconto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla: <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;</li> <li>- liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali";</li> <li>- dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali "per opzione".</li> </ul> </li> </ul>				



## Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni <u>non</u> rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.</li> </ul>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>3</sup>
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Imponibile Iva <sup>1</sup>	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta <sup>2</sup>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità
	Dipendenti	---				

**Note**

- Sono non rilevanti le cessioni gratuite di beni non rientranti nell'attività, se di costo inferiore a € 50,00, solo in riferimento all'attività propria dell'impresa. Rimane salva, anche per i lavoratori autonomi, la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto al fine di non assoggettare a Iva la cessione gratuita.
- I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
- Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.

Beni <u>rientranti</u> nell'attività propria						
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo			
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires		Irap	
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile <sup>1</sup>	Operazione imponibile Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili <sup>2</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.</li> </ul>	
Dipendenti		Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro		Indeducibilità	

**Note**

- Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza.** Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
- Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate **spese di rappresentanza**; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.



## Trattamento fiscale omaggi natalizi (segue)

### Esempio n. 1

### Scritture dell'azienda che omaggia beni rientranti nella propria attività

P C II 1	E A 1 P D 12	<b>• Emissione di autofattura interna ai soli fini fiscali cumulativa degli omaggi del mese</b>			
			31.10		
		Cliente Alfa autofattura	a	Diversi	
			a	Merci c/vendite	300,00
			a	Iva c/vendite	66,00
		<i>Emessa autofattura n. 339 per omaggio di beni rientranti nell'oggetto dell'attività.</i>			
			31.10		
E A 1	P C II 1	Diversi	a	Cliente Alfa autofattura	
E B 14		Abbuoni, sconti e omaggi passivi su vendite			300,00
		Imposte e tasse dell'esercizio non deducibili fiscalmente <sup>1</sup>			66,00
		<i>Giroconto fattura n. 339.</i>			
		<b>• Emissione di fattura per omaggio con sola rivalsa dell'iva</b>			
			31.10		
P C II 1	E A 1 P D 12	Cliente (Verdi Luigi)	a	Diversi	
			a	Merci c/vendite	50,00
			a	Iva c/vendite	11,00
		<i>Emessa fattura n. 340 per omaggio di beni rientranti nell'oggetto dell'attività con addebito di sola Iva.</i>			
			31.10		
E A 1	P C II 1	Abbuoni, sconti e omaggi passivi su vendite	a	Cliente (Verdi Luigi)	
		<i>Giroconto fattura n. 340 per omaggio.</i>			50,00
			10.11		
P C IV 3	P C II 1	Cassa contanti	a	Cliente (Verdi Luigi)	
		<i>Incassata Iva fattura n. 340.</i>			11,00
		<b>• Emissione di fattura per omaggio senza la rivalsa dell'iva</b>			
			31.10		
P C II 1	E A 1 P D 12	Cliente (Verdi Luigi)	a	Diversi	
			a	Merci c/vendite	50,00
			a	Iva c/vendite	11,00
		<i>Emessa fattura n. 348 Verdi Luigi S.r.l.</i>			
			31.10		
E A 1	P C II 1	Diversi	a	Cliente (Verdi Luigi)	
E B 14		Abbuoni, sconti e omaggi passivi su vendite			50,00
		Imposte e tasse dell'esercizio non deducibili fiscalmente <sup>1</sup>			11,00
		<i>Omgio su fattura n. 348 Verdi Luigi S.r.l.</i>			

#### Nota<sup>1</sup>

**L'Iva ha natura di costo per il cedente**, poiché colui che ha ricevuto il bene in omaggio non ha corrisposto l'imposta al cedente stesso; pertanto, dovrà essere inserita nei costi di esercizio, sotto la voce **imposte e tasse d'esercizio non deducibili fiscalmente**, per effetto delle disposizioni dell'art. 99 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, che recita: "Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (Iva), non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento".



## Trattamento fiscale omaggi natalizi (segue)

### Esempio n. 2

#### Scritture dell'azienda che riceve i beni in omaggio

		<b>• Ricezione della fattura di omaggio con sola rivalsa dell'Iva</b>				
		10.11				
E B 6 P C II 5-bis	P D 7	Diversi	a	Fornitore (Alfa S.n.c.)		
		Merci c/acquisti			50,00	61,00
		Iva c/acquisti			11,00	
<i>Ricevuta fattura n. 348 Alfa S.n.c. per omaggio con addebito di Iva.</i>						
		10.11				
P D 7	E B 6	Fornitore (Alfa S.n.c.)	a	Abbuoni, sconti e omaggi attivi su acquisti	50,00	
<i>Giroconto per abbuono su fattura n. 348 Alfa S.n.c.</i>						
		10.11				
P D 7	P C IV 3	Fornitore (Alfa S.n.c.)	a	Cassa contanti	11,00	
<i>Pagata Iva fattura n. 340 Alfa S.n.c.</i>						
		<b>• Ricezione della fattura senza rivalsa di Iva</b>				
		31.10				
E B 6 P C II 5-bis	P D 7	Diversi	a	Fornitore (Alfa S.n.c.)		
		Merci c/acquisti			50,00	61,00
		Iva indetraibile			11,00	
<i>Ricevuta fattura n. 348 Alfa S.n.c.</i>						
		31.10				
E B 6	P C II 5-bis	Merci c/acquisti	a	Iva indetraibile	11,00	
<i>Giroconto Iva non detraibile</i>						
		31.10				
P D 7	E B 6	Fornitore (Alfa S.n.c.)	a	Abbuoni, sconti e omaggi attivi su acquisti	61,00	
<i>Omaggio su fattura n. 348 Alfa S.n.c.</i>						

### Esempio n. 3

#### Scritture dell'azienda che acquista beni non rientranti nella propria attività, costituenti spese di rappresentanza, destinati alla cessione gratuita

		<b>• Acquisto di n. 40 cappelli a € 15,00 cadauno, più Iva, recanti la stampa della denominazione sociale dell'azienda, da regalare a scopo promozionale</b>				
		31.10				
E B 14 P C II 5-bis	P D 7	Diversi	a	Fornitore (Verdi Luigi)		
		Spese di rappresentanza			600,00	732,00
		Iva c/acquisti			132,00	
<i>Ricevuta fattura n. 45 del 31.10 Verdi Luigi S.r.l.</i>						
		31.10				
E B 14 P C II 5-bis	P D 7	Diversi	a	Fornitore (Verdi Luigi)		
		Spese di rappresentanza			1.950,00	2.379,00
		Iva indetraibile			429,00	
<i>Ricevuta fattura n. 27 del 31.10 Verdi Luigi S.r.l.</i>						
		31.10				
E B 14	P C II 5-bis	Spese di rappresentanza	a	Iva indetraibile	429,00	
<i>Giroconto Iva indetraibile su fattura n. 27 del 31.10 Verdi Luigi S.r.l.</i>						